



**PARERE MOTIVATO**  
**n.77 del 24 Maggio 2018**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante parziale al P.R.G. – Varianti Verdi per la riclassificazione di aree edificabili. Comune di Fiesso d'Artico (VE).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 24 Maggio 2018 come da nota di convocazione in data 23 Maggio 2018 prot. n.189650;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Fiesso d'Artico con nota prot. n. 0003296/2018 acquisita al protocollo regionale al n.114814 del 26.03.2018 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al P.R.G. – Varianti Verdi per la riclassificazione di aree edificabili;

#### **PRESO ATTO CHE**

Il Comune di Fiesso d'Artico con nota pec del 26.04.2018 acquisita al prot. regionale n.154730 del 26.04.2018 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.4306 dell'11.04.18 assunto al prot. reg. al n.136557 dell'11.04.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.28018 del 12.04.18 assunto al prot. reg. al n.138593 del 12.04.18 di Veritas;
- Parere n.559 del 16.04.18 assunto al prot. reg. al n.141748 del 16.04.18 del Consiglio di Bacino;
- Parere del 27.04.18 assunto al prot. reg. al n.157817 del 27.04.18 dell'ULSS3;
- Parere n.45432 dell'8.05.18 assunto al prot. reg. al n.169141 dell'8.05.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 67/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

#### **CONSIDERATO CHE**

La variante presentata dal Comune di Fiesso d'Artico denominata "Variante parziale al P.R.G. – Varianti Verdi per la riclassificazione di aree edificabili" riguarda la riclassificazione di aree edificabili che vengono private della loro originaria potenzialità edificatoria in attuazione del disposto dell'art 7 della LR n. 4 del 16/03/2015.

La variante è stata adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/01/2018.

La riclassificazione attuata ha riguardato n. 2 istanze che l'Amministrazione, in attuazione della suddetto articolo di legge, ha ritenuto di accogliere con Delibera della Giunta Comunale n. 28 del 27/04/2017.

Le aree da riclassificare risultavano ricomprese (come indicato nelle schede progettuali di variante Scheda di Progetto 01 - Area di via Pioghella e Scheda di Progetto 02 – Area in via Barbariga) rispettivamente in:

- zona residenziale C2/15;
- zona produttiva D1.



La variante ha modificato la destinazione urbanistica delle aree interessate dalle due schede progettuali su indicate, riclassificandole in Zone Territoriali Omogenee di tipo "Verde Privato Vincolato".

Rilevato che:

- la proposta di variante non prevede alcun intervento/azione, se non un'azione di carattere "normativo" data dalla riclassificazione di aree dotate di potenzialità edificatoria in aree inedificabili;
- non insorgono problemi ambientali pertinenti alla variante in quanto le aree interessate sono di modesta entità e si configurano come "aree tampone" o "piccoli polmoni verdi" che possono contribuire ad assorbire gli effetti dell'urbanizzazione esistente e programmata;
- risulta dalla relazione tecnica illustrativa allegata, che la suddetta proposta di variante non comporta una trasformazione territoriale che possa modificare in modo significativo il regime idraulico, e che a tal fine, in osservanza di quanto disposto dalla DGRV n. 1322 del 10/05/2018, è stata prodotta l'Asseverazione della non necessità di redazione di specifico documento di "Valutazione di compatibilità idraulica";

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 24 maggio 2018, dalla quale emerge che la "Variante parziale al P.R.G. – Varianti Verdi per la riclassificazione di aree edificabili" del Comune di Fiesso d'Artico non debba essere sottoposta a procedura VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate nonché nella relazione VincA 67/2018.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

### TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la variante parziale al P.R.G. – Varianti Verdi per la riclassificazione di aree edificabili nel Comune di Fiesso d'Artico, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente; con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
  - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
  - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine